



COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO

ARREDO E DECORO URBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____

REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO

Art. 1 - NORME GENERALI

Il presente Regolamento disciplina la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, e strade, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti, aree e strade private.

Le presenti norme definiscono e disciplinano la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e ad uso pubblico, conseguenti alle occupazioni.

Le occupazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Comunale nel rispetto del "Regolamento COSAP" e, comunque, l'esecuzione dovrà avvenire previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo all'occupazione, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine del paese.

La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi, senza ostacolare, anche visivamente, la pubblica circolazione.

In particolare, gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi.

Ai fini del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso in conformità agli ambiti omogenei del Piano degli Interventi, come di seguito precisato:

- Zona centro storico di Pescantina e delle Frazioni di Arcè, S. Lucia, Ospedaletto, Settimo;
- Restante parte del territorio.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **decoro urbano**: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- **arredo urbano**: l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano, di uso pubblico e privato con affaccio sul suolo pubblico.

Per "**SUOLO PUBBLICO**" e "**SPAZIO PUBBLICO**" si intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al patrimonio del Comune, quali: strade, piazze, marciapiedi, percorsi, cortili, porticati, parchi, giardini ecc. e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

Per "**DISTRIBUTORI AUTOMATICI**" si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, latte, acqua, detersivi, ecc.

Si definisce "**PROTEZIONE SOLARE**" quel manufatto retraibile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre ed ingressi.

Si definisce "**INSEGNA DI ESERCIZIO**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Si definisce "**TARGA**" quel manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell'accesso dell'immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico, direttamente su suolo pubblico o visibile da suolo pubblico.

Per “**DEHOR**” si intende un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il quale può essere anche fornito di un sistema di copertura e delimitato perimetralmente con pannelli di vetro, completamente apribili e amovibili.

Per “**CHIOSCO**” si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico.

Art.3 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il distributore automatico, qualora non possa essere collocato all’interno dello spessore della muratura in corrispondenza delle forometrie esistenti, può essere installato sul marciapiede in aderenza al fabbricato, unicamente quando la larghezza del marciapiede consenta di lasciare uno spazio libero per i flussi pedonali minimo di metri 1,50; fa eccezione il solo Centro Storico, dove è ammessa una larghezza minima di mt 1,20.

Non è consentita l’installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata.

Per i distributori automatici non aderenti al fabbricato dell’esercizio funzionale che hanno una propria autonoma installazione a terra (es: cassette distributore del latte, acqua, ecc..) si applica la disciplina prevista per i chioschi di cui all’art. 6.

Art. 4 - PROTEZIONI SOLARI

4.1 Ambito di intervento.

La collocazione sugli edifici posti lungo le vie e spazi pubblici del territorio comunale di tende da sole è subordinata a preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale e del miglioramento estetico del territorio.

4.2 Classificazione delle protezioni solari.

Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, le protezioni solari oggetto del presente regolamento si articolano in due grandi categorie:

- tende a cappottina (tonda fissa, tonda retraibile, calandrata, ad ombrello, semitonda, a balzo, triangolare fissa).
- tende a braccio (bracci estensibili, fissa con braccio laterale, retraibile con guide braccetti laterali, a caduta verticale, a caduta verticale con pensilina fissa, fissa chiusa con montanti verticali).

Qualunque altro tipo di tenda a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

4.3 Ubicazione.

Le protezioni solari, per posizione e forma, non devono recare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica; inoltre non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica.

Le protezioni solari devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina o all’interno di esso.

Nel caso di fori vetrina appartenenti ad un unico esercizio ma collocati su edifici diversi, le protezioni solari dovranno rispettare il carattere dell’edificio di riferimento e, pertanto, potranno essere uguali soltanto se i due edifici presentano caratteri architettonici omogenei.

Sullo stesso edificio devono essere collocate protezioni solari omogenee, che in particolare devono essere:

- allineate, nel caso di posizionamento esterno al foro vetrina;
- omogenee nel colore e nei materiali;
- appartenenti alla stessa tipologia.

4.4 Caratteristiche tipologiche e dimensionali.

Le installazioni di protezioni solari dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la frangia (mantovana) potrà riportare l'indicazione del nome della ditta con l'eventuale logo, nonché eventuali marchi pubblicitari dei prodotti in vendita e l'indicazione generica delle merci vendute. La mantovana dovrà essere installata ad altezza non inferiore a cm 220 dal piano viabile ovvero dal marciapiede;
- per quanto riguarda lo sporto delle tende, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente (la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede);
- il tessuto dei teli dovrà essere ignifugo non plastificato, in tinta unita e in armonia con il colore della facciata;
- per l'installazione non può essere superato il limite superiore determinato da eventuale elementi architettonici di partizione orizzontale;
- la tenda non potrà eccedere il fronte di pertinenza e dovrà essere posizionata in corrispondenza delle aperture tipo-morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori-porta e vetrine).

Nel centro storico nel caso di edifici con trattamenti o decorazioni particolari al piano terra (bugnato, fregi, decorazioni lapidee), l'installazione delle tende dovrà avvenire esclusivamente all'interno del foro vetrina.

Nel caso di edifici porticati è consentita l'installazione di tende del tipo "a caduta verticale", mentre è vietata la collocazione di protezioni solari al piano terra, esterne al foro del portico.

4.5 Accorgimenti.

Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa tranne per quelle del tipo non retraibile.

Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l'asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all'interno dei locali interessati.

La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure di massimo ingombro stabilite dal presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere la protezione solare in buono stato con l'obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall'Amministrazione comunale. Lo stesso è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto.

4.6 Permessi ed autorizzazioni.

In tutto il territorio comunale, l'installazione di protezioni solari ad uso di esercizi commerciali posti al piano terra e ricadenti su suolo pubblico, è soggetta a provvedimento autorizzativo, la cui domanda deve essere completa della seguente documentazione:

- pianta, sezione, prospetto in scala adeguata (almeno 1:50) con riportato l'ingombro massimo della tenda aperta; la sezione deve riportare le altezze del manufatto da terra rispetto al profilo della pavimentazione esistente (marciapiede/strada); il prospetto deve riportare il manufatto visto frontalmente alla facciata, le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti;
- documentazione fotografica a colori;
- campione del tessuto della copertura.

Per la collocazione di protezioni solari sulle facciate di edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, deve essere preventivamente ottenuta apposita autorizzazione paesaggistica.

Art. 5 - INSEGNE E TARGHE

5.1 Tipologie delle insegne di esercizio.

Si distinguono i seguenti tipi di insegne di esercizio:

1. insegne costituite da simboli e/o caratteri dove ogni lettera costituisce singolo elemento con supporto proprio (lettere scatolate su muro);

2. insegne costituite da simboli e/o caratteri singoli o collegati, su pannello di fondo che costituisce supporto autonomo rispetto al piano edilizio;
3. insegne costituite da pannelli o "cassonetti" che recano caratteri ottenuti con varie tecniche (stampa, traforo, adesivi, etc.);
4. vetrofanie e/o scritte su vetro.

A loro volta, i tipi suddetti si diversificano in:

- insegne frontali;
- insegne a bandiera;
- insegne su palo e totem.

In relazione al tipo di luminosità si hanno i seguenti casi:

- insegne con sorgente luminosa interna (cassetta con luce in trasparenza o lettere autonome con luce in trasparenza);
- insegne a luce riflessa, con sorgente luminosa rivolta verso il piano dell'edificio;
- insegne con luce propria costituita da tubi a neon e simili.

5.1.1 Insegne frontali

Nel centro storico, le insegne di esercizio dovranno essere preferibilmente a lettere singole frontali, eventualmente retroilluminate. In caso di comprovata impossibilità, è ammessa l'installazione di pannelli in metallo verniciato o simil metallo, con lettere ottenute tramite traforo, eventualmente dotati di sorgente luminosa interna, tale da ottenere il medesimo effetto delle lettere singole, da posizionarsi all'interno del foro vetrina.

In alternativa, richiamando le insegne storiche, le scritte potranno essere realizzate mediante tecniche pittoriche direttamente a muro. In tal caso l'insegna sarà monocromatica, di tonalità appropriata a quella della facciata di riferimento ed alle adiacenze.

In ogni caso ciascuna singola lettera non potrà superare l'altezza massima di cm 50.

A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse con una struttura tubolare di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato e fissata al muro. Le lettere potranno essere retroilluminate.

Nel resto del territorio, sono consentite anche insegne costituite da "cassonetti" con caratteri ottenuti con varie tecniche, quali stampa, traforo, adesivi, ecc., con sorgente luminosa interna, nonché insegne con luce propria costituite da tubi a neon e simili.

Le insegne di esercizio poste in aderenza per tutta la superficie, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- essere proporzionate alla facciata di pertinenza delle singole attività e potranno raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie della facciata di pertinenza dell'edificio sia superiore ai 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq;
- non dovranno sporgere dal bordo superiore della facciata di pertinenza dell'attività.

5.1.2 Insegne a bandiera, insegne di esercizio su palo e totem.

In tutto il territorio sono ammesse le insegne a bandiera.

Nel Centro Storico, potranno essere esclusivamente in ferro lavorato (imbrunito o colore antracite), con una dimensione massima di cm 80x80 e forma geometrica regolare.

Nel resto del territorio:

- le insegne a bandiera potranno essere anche in materiale plastico, mantenendo una forma geometrica semplice e dimensioni proporzionate all'edificio fino a un massimo di cm 100x 100, ad eccezione delle sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri commerciali e capannoni) per le quali le insegne a bandiera potranno avere dimensioni fino ad un massimo di 5 mq. Per quanto riguarda lo sporto delle insegne, si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente (la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede);

In tutto il territorio ad esclusione del centro storico sono ammesse insegne d'esercizio su palo e i totem posizionati su suolo privato e di pertinenza dell'attività.

- i totem possono avere una dimensione massima di mq 5;
- per le sole attività ubicate in fabbricati di grandi dimensioni (es. centri commerciali e capannoni), i totem possono raggiungere una superficie massima di mq 20 ed avere uno sviluppo verticale fino a massimo di mt. 9,00 da terra, nel rispetto del Codice della strada;
- i manufatti tridimensionali (es. prisma, ecc.) sono ammessi esclusivamente nelle aree commerciali-produttive. Le dimensioni di tali manufatti dovranno essere proporzionate al contesto specifico dell'area di installazione.

Su tutto il territorio sono ammessi i totem informativi dei giornali, anche posizionati su suolo pubblico, purché venga garantito il passaggio pedonale di metri 1,20.

5.1.3 Vetrofanie o scritte su vetro.

Le vetrofanie e/o le scritte su vetro sono sempre consentite, purché nel centro storico, non vadano ad occupare più del 50% della superficie vetrata e comunque garantendo i rapporti illuminanti dell'esercizio. Al di fuori del centro storico le vetrofanie potranno occupare più del 50% della superficie vetrata, sempre nel rispetto dei rapporti illuminati dell'esercizio.

Nel centro storico è ammesso l'uso di vetrofanie o di scritte su vetro in tutta la scala di colori purché consoni al contesto dell'edificio e che non siano fluorescenti o eccessivamente impattanti. In tutto il territorio è consentita l'applicazione di scritte adesive su vetro che pubblicizzino i marchi e i loghi dei prodotti in vendita o dei centri di assistenza autorizzati.

5.2 Dimensioni, caratteristiche ed ubicazione delle insegne di esercizio.

In tutto il territorio:

- le insegne di negozi, botteghe e simili vanno proporzionate rispetto all'apertura del foro vetrina a cui fanno riferimento e, in linea preferenziale, collocate all'interno dei vani di porte e finestre poste al piano terra, sempre che non coprano elementi architettonici o sottosistemi segnici (ghiere, conci di chiave o di imposta, ecc) e lasciando un'altezza minima libera di passaggio di almeno mt. 2,20;
- il posizionamento dell'insegna non dovrà comunque mai interferire con elementi architettonici di facciata e partiture decorative in genere ed in nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani quali targhe, segnaletica varia, toponomastica, etc.;
- non è autorizzata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati;
- è vietato l'utilizzo di materiale privo di rigidità (tipo striscione);
- sullo stesso edificio o su facciate appartenenti ad edifici aventi le stesse caratteristiche architettoniche, le insegne appartenenti anche ad esercizi diversi dovranno avere le medesime altezze (altezza da terra, altezza del pannello di fondo o del cassonetto) ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima;
- su fori vetrina appartenenti allo stesso esercizio, ma collocati su edifici differenti, non è ammessa l'insegna unica;
- le insegne non possono avere luce intermittente e non devono in alcun modo provocare abbagliamento;
- è vietata l'installazione di insegne su ringhiere di balconi, recinzioni, finestre e mura al di sopra dei livelli dove si esercita l'attività;
- al di fuori del centro storico, le insegne d'esercizio possono essere collocate anche sui tetti degli edifici e nel caso di più insegne le stesse dovranno avere le medesime altezze ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza;
- è consentito porre insegne oltre il piano terreno solo per quelle attività che si trovano ai piani superiori o che si sviluppano su più piani. Tali insegne dovranno essere preferibilmente delle vetrofanie, mentre le altre tipologie ammesse, ove esteticamente ritenute conformi, si dovranno comunque inserire nel contesto della facciata, senza alterare la partizione delle fotometrie esistenti.

Nell'ambito del centro storico l'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio ed eventuali simboli grafici, senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita e che nulla hanno a che fare con il

nome della ditta titolare della licenza, ad esclusione dei centri di assistenza autorizzati (es. officine, ecc.) e delle scritte su vetro.

5.3 Targhe.

Nel centro storico, le targhe devono avere forma rettangolare, di dimensioni massime di cm 40 (base) x cm 30 (altezza) e realizzate con finitura in ottone oppure in plexiglas, pietra o alluminio satinato, con scritte serigrafate ad eccezione del logo per il quale si potranno riprodurre caratteri e colori propri del marchio.

Nel resto del territorio, i materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo, alluminio satinato, pietra e plexiglas con scritte in intaglio o serigrafate, con dimensione massime espressa in cm 50x 50. In ogni caso i colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti.

In presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale e l'apposizione delle stesse dovrà avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile ("a binario"), fino all'altezza massima del foro porta che in ogni caso non dovrà superare l'altezza di m 2,50. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei manufatti dovranno essere uniformemente ridotte.

Le targhe non debbono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, a particolari architettonici e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell'opera con l'obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

E' possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Enti religiosi.

5.4 Permessi ed autorizzazioni.

L'installazione di targhe ed insegne è soggetta a comunicazione contenente la seguente documentazione:

- pianta, sezione, prospetti in scala adeguata (1:20/1:50); la sezione deve riportare l'altezza dell'insegna e lo sporto rispetto al filo facciata; i prospetti devono riportare il disegno dell'insegna con le eventuali insegne ed i riferimenti alla composizione di facciata degli edifici adiacenti; dovranno essere illustrati il lettering, i materiali ed i colori scelti;
- rappresentazione della tipologia di targa e insegna.

Per la posa in opera di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art.153, comma 1 del D.lgs.42/2004 e s.m.i., ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, deve essere preventivamente ottenuta apposita autorizzazione paesaggistica.

Art. 6 –CHIOSCHI

6.1 Chioschi

Per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico.

I chioschi devono:

- a) essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento, prevedendo fin dall'inizio tutti gli elementi necessari al funzionamento dello stesso; eventuali elementi aggiuntivi dovranno essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico;
- b) essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dallo stesso;
- c) avere una superficie non superiore a 20 mq, comprensiva di eventuali portici, aggetti ed apparecchiature; superfici maggiori potranno essere previste solo a seguito approvazione di un progetto pubblico da parte del Comune;
- d) eventuali allacciati alla rete dei servizi dovranno essere realizzati con stesura di cavi e/o tubazioni in traccia, senza alcun elemento in vista;
- e) avere altezza massima di m. 3,50, misurata tra la linea di terra / marciapiede e la linea di colmo;

f) avere forma, materiali costruttivi, colori e arredi, coerenti con il contesto in cui si inseriscono.

6.2 Criteri di concessione ed installazione

Le aree su cui poter richiedere l'installazione di chioschi sono individuate dalla Giunta Comunale sulla base di valutazioni relative alla valorizzazione dell'intorno urbano e la creazione di servizi aggiuntivi per la collettività.

I soggetti interessati all'ottenimento della concessione per la collocazione del chiosco dovranno presentare formale istanza in bollo, indirizzata al S.U.A.P., corredata dalla documentazione progettuale necessaria finalizzata a descrivere in modo completo l'intervento che si intende realizzare. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico progettista abilitato alla professione.

L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

6.3 Titoli abilitativi

I chioschi sono sempre da considerarsi strutture non a carattere temporaneo e autonomamente utilizzabili e pertanto soggetti a permesso di costruire.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico all'interno della procedura SUAP.

6.4 Durata

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi ha durata massima di anni 10 (dieci), decorsi i quali si intende decaduta.

La concessione decade di diritto anche nei seguenti casi:

- quando per omessa manutenzione, la struttura risulti degradata,
- quando venga esercitata all'interno della struttura attività non autorizzata,
- quando la struttura ha subito modificazioni non autorizzate rispetto al progetto originario,
- nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro **centoventi giorni** dalla data dell'avvenuto rilascio, della concessione di suolo pubblico salvo proroga nei casi di comprovata necessità,
- nel caso di mancato utilizzo della struttura per 90 giorni, salvo il caso di assenza per malattia e gravidanza.

L'amministrazione ha inoltre facoltà di revocare la concessione di occupazione del suolo pubblico, per ragioni di interesse pubblico, previo preavviso di mesi sei. In tal caso al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa; il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, il Comune potrà provvedere alla rimozione del manufatto con onere a carico del soggetto inadempiente o in alternativa provvedere all'acquisizione al proprio patrimonio del manufatto.

Art. 7 – DEHORS

7.1 Definizioni e caratteristiche

I dehors sono costituiti da un insieme di elementi mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, con lo scopo di costituire, delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:

- è **APERTO** quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non fioriere e paraventi con coperture realizzate mediante tende a braccio o ombrelloni;
- è **SEMICHIUSO O CHIUSO** quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali, frontali e di copertura che determinino un ambiente circoscritto, che dovranno essere in vetro, poco invasive e

completamente apribili ed amovibili, ad eccezione per la copertura che potrà essere fissa (cd. Giardini d'inverno).

7.2 Elementi di copertura e pavimentazione

7.2.1. Dehors aperti

La struttura di ombrelloni e delle tende a braccio potrà essere in legno o in alluminio verniciato a polveri color antracite oppure di colore neutro in tinta unita o in conformità con il colore dell'edificio circostante, così come per la copertura in telo (non plastificato o lucido).

Il basamento dell'ombrellone dovrà essere in pietra, in ferro/acciaio verniciato color antracite trattato antiruggine o in graniglia di cemento.

Gli elementi di copertura sopradescritti dovranno essere privi di loghi pubblicitari. Non sono da intendersi tali le denominazioni commerciali dell'attività.

Il suolo deve essere lasciato a vista. L'uso di pedane mobili su suolo pubblico è ammesso solo nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello o eliminare barriere architettoniche o qualora la pavimentazione sia in terra; in tal caso le pedane dovranno essere in legno. La pedana sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico avvenga su di una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.

7.2.1. Dehors chiusi o semichiusi

I dehors chiusi o semichiusi (cd. Giardini d'inverno) dovranno essere delimitati con un sistema di copertura in vetro completamente trasparente per permettere la visione del cielo, con possibilità di realizzare la struttura portante in ferro.

Gli elementi di copertura dovranno essere privi di loghi pubblicitari. Non sono da intendersi tali le denominazioni commerciali dell'attività.

La pavimentazione dovrà essere in materiale lapideo o in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente con finitura superficiale antiscivolo, ovvero con materiale idoneo a garantire le condizioni igienico sanitarie.

7.3 Delimitazioni perimetrali

Gli elementi di delimitazione perimetrale dei dehors aperti quali vasi e fioriere dovranno disporsi secondo un preciso disegno progettuale. La distanza di detti elementi dovrà essere organizzata in modo da garantire la maggior trasparenza possibile e comunque con passaggi liberi di almeno mt 1,50.

Le fioriere dovranno essere di forma semplice, con base quadrata di dimensioni massime cm 60x60, o rettangolare con dimensione massima di cm 50 x 120 o diametro massimo cm 60, realizzati in metallo trattato verniciato antracite/micaceo, in corten, in pietra locale, in legno naturale o legno trattato, escludendo plastica e graniglia.

Anche le fioriere concorrono nell'occupazione del suolo pubblico e dovranno essere sempre adeguatamente piantumate e mantenute.

Nel caso di dehors posti lungo la strada, al fine di dare maggiore protezione agli avventori, è consigliata l'installazione di paraventi. I pannelli potranno essere disposti accostati l'uno all'altro per il solo lato lungo la strada, e dovrà opportunamente esserne segnalato l'ingombro con appositi elementi catarifrangenti da porsi sugli angoli del plateatico.

I dehors chiusi o semichiusi (cd. Giardini d'inverno) dovranno essere delimitati con un sistema di chiusura in vetro, completamente apribile, in cristallo temperato o vetro antinfortunistico.

7.4 Criteri di installazione

I dehors, trattandosi di strutture pertinenziali dell'attività esistente prive di autonoma funzionalità, dovranno essere di norma collocati nell'area pubblica o di uso pubblico prospiciente i muri perimetrali dell'attività. Collocazioni in distacco dall'edificio principale, in area non prospiciente all'attività esistente, potranno essere concesse solo su aree espressamente individuate dalla Giunta Comunale al fine di valorizzare il godimento di spazi pubblici.

Nella realizzazione e collocazione dei dehors dovranno essere osservati i seguenti criteri generali:

- in prossimità di incrocio di strade, ove è ammesso il pubblico transito veicolare, il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli (art. 18-20 del “Nuovo Codice della Strada” - D.Lgs 285/1992) e deve comunque rispettare un arretramento con un minimo di metri 1,50 rispetto all’intersezione stradale;
- l’area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici; la posizione deve garantire l’accessibilità pedonale e carraia agli edifici e quindi non è consentita la loro collocazione di fronte agli ingressi carrai e pedonali; la distanza laterale dagli ingressi pedonali degli edifici non deve essere inferiore a metri 1,00;
- l’installazione dei dehors su marciapiedi, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente di lasciare uno spazio libero per i flussi pedonali minimo di metri 1,50; fa eccezione il solo Centro Storico, dove è ammessa una larghezza minima di mt 1,20;
- l’installazione di dehors deve rispettare gli spazi liberi destinati a “Percorsi da riservare al pubblico transito pedonale, veicolare, di emergenza e di servizio” di metri 3,00;
- qualora il dehors sia posizionato su un’area destinata a parcheggio pubblico, il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra;
- non sono ammesse occupazioni su aree riservate al carico-scarico, a portatori di handicap e a donne in gravidanza;
- il dehors dovrà corrispondere, in larghezza, al fronte della propria attività.

7.5 Arredi

È vietato l’uso di sedie e tavolini in plastica monoscocca, ossia prodotti con stampo unico di basso pregio.

I dehors devono essere arredati con sedie con struttura realizzata con materiale pregiato e preferibilmente delle seguenti tipologie: acciaio corten, acciaio verniciato a polveri, ferro verniciati antracite/grigio micaceo, vimini intrecciato, resina sintetica di alta fattura, con o senza braccioli, con la possibilità di dotarle di cuscini da coordinarsi con i colori delle eventuali coperture.

I tavoli saranno preferibilmente di semplice lavorazione e senza eccessive decorazioni; i materiali e i colori della struttura dovranno coordinarsi con quelli delle sedie.

7.6 Permessi ed autorizzazioni.

I dehors, qualora aperti o semichiusi, sono da considerarsi strutture prive di rilevanza edilizia.

I dehors, qualora chiusi, sono da considerarsi strutture rilevanti dal punto di vista edilizio ma, comunque, di carattere accessorio prive di autonoma funzionalità.

In nessun caso l’autorizzazione comunale all’installazione di dehors o di giardini d’inverno consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di superfici o volumi edilizi.

La realizzazione dei dehors aperti e semichiusi non necessita di alcun titolo edilizio.

La realizzazione dei dehors chiusi è soggetta a presentazione di SCIA ai sensi del D.P.R. n.380/2001, subordinatamente all’ottenimento della concessione del suolo pubblico.

7.7 Durata

Il dehors può essere stagionale se concesso per un periodo complessivo inferiore a 210 giorni nell’arco dell’anno solare oppure permanente se concesso per un periodo superiore a 210 giorni e comunque non superiore a cinque anni a far data dal rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico.

La concessione può essere rinnovata entro i limiti suddetti, previa presentazione da parte del titolare, almeno tre mesi prima della scadenza, di apposita richiesta corredata di autocertificazione relativa alla rispondenza della strutture alle caratteristiche del presente regolamento e delle ricevute comprovanti l’avvenuto regolare pagamento della COSAP.

E’ fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

L'autorizzazione all'installazione dei dehors, stante la loro precarietà, può essere oggetto di revoca in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e di sicurezza.

La revoca non dà diritto a rimborsi economici, fatte salve le somme già versate per l'occupazione di suolo pubblico per il periodo non fruito.

All'atto della rimozione del manufatto, il titolare della concessione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento.

In caso di inerzia nella rimozione da parte dell'interessato, vi provvederà d'ufficio il Comune conaddebito delle relative spese alla parte inadempiente.

Art. 8-ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Esso si applica alle richieste presentate successivamente a tale data relative alla installazione di nuove strutture.

Le strutture esistenti dovranno adeguarsi alle presenti norme entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Art. 9- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.

9.1 Violazioni e Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.000,00 in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

9.2 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il funzionario incaricato può ordinare la rimessione in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 1 - NORME GENERALI	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3-DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3
ART. 4 -PROTEZIONI SOLARI	3
4.1 AMBITO DI INTERVENTO	3
4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PROTEZIONI SOLARI	3
4.3 UBICAZIONE	3
4.4 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI	3
4.5 ACCORGIMENTI	4
4.6 PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	4
ART. 5 - INSEGNE E TARGHE	4
5.1 TIPOLOGIE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO	4
5.1.1 INSEGNE FRONTALI	5
5.1.2 INSEGNE A BANDIERA, INSEGNE SU PALO E TOTEM	5
5.1.3 VETROFANIE O SCRITTURE SU VETRO	5
5.2 DIMENSIONI ED UBICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO	6
5.3 TARGHE	6
5.4 PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI	7
ART. 6 - CHIOSCHI	7
6.1 CHIOSCHI	7
6.2 CRITERI DI CONCESSIONE ED INSTALLAZIONE	7
6.3 TITOLI ABILITATIVI	7
6.4 DURATA	7
ART. 7 – DEHORS	8
7.1 DEHORS	8
7.2 ELEMENTI DI COPERTURA	8
7.2.1 DEHORS APERTI	8
7.2.2 DEHORS CHIUSI O SEMICHIUSI	8
7.3 DELIMITAZIONI PERIMETRALI	9
7.4 CRITERI DI INSTALLAZIONE	9
7.5 ARREDI	9
7.6 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	10
7.7. DURATA	10
ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE	10
ART. 9- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	10
10.1 VIOLAZIONI E SANZIONI	10
10.2 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO	10